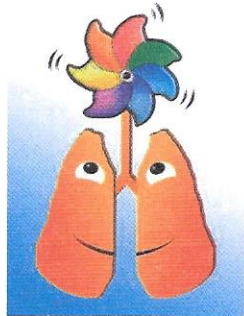


dati relativi all'anno 2021del contribuente **97709630012 - ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI DI POLMONI + AMICI****ATTO**

Modello	MODELLO 69	Data registrazione	25/3/2021
Ufficio registrazione	DPT01 UT TORINO 1 (TTK)	Numero	001725
Serie	3	Ruolo	dante causa
Negozio	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC. (T000)	Valore dichiarato	0,00 €
Data stipula	19/3/2021		
Codice identificativo contratto	TTK21L001725000QH		



TPA

ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI di POLMONI + AMICI - Onlus

C'è Aria Nuova tra Noi!

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

PER MODIFICARE LO STATUTO AI SENSI DEL D.Lgs 03/07/2017 N. 117

Torino, 19 marzo 2021

CONVOCAZIONE n. 02 / 2021

Andata deserta la prima convocazione in data 18 marzo 2021 alle ore 08.30, la scrivente Lella CHIAVARINO, in qualità di Presidente dell'Associazione TRAPIANTATI di POLMONI + AMICI onlus di Torino, ha riunito/convocato alle ore 18.30 di oggi, l'Assemblea straordinaria dei soci **ESCLUSIVAMENTE in modalità ONLINE, (nel rispetto delle ultime normative vigenti) utilizzando la piattaforma informatica ZOOM,** per discutere e deliberare sul seguente

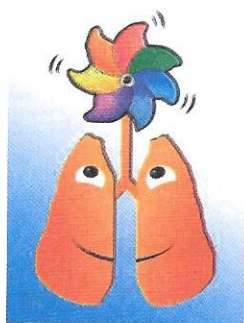
ORDINE DEL GIORNO:

Modifiche statutarie ed adeguamento denominazione associativa ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n. 117 (art. 101, comma 2).

- Il Presidente Lella CHIAVARINO dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario: Elena INNOCENTI;.
- Il Presidente constata che sono presenti n.12 soci, di cui n. 8 in proprio e n. 4 per delega.
- Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello Statuto vigente.
- Il Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare lo statuto sociale ai fini degli adempimenti richiesti dal D. Lgs 03/07/2017 n. 117 (art. 101, comma 2) e, più specificatamente, per l'applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro del Volontariato della Regione Piemonte.
- Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.
- Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n. 12 soci; contrari n. 0 soci (evidenziare la volontà di chi non è d'accordo, IN QUANTO HA RIFLESSI SULLA RESPONSABILITA' DELLA SCELTA PRESA):

_____NESSUNA_____

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto sociale che dispone di conservare agli atti come allegato "A" alla presente delibera. Il nuovo Statuto aggiornato è, quindi, quello che si allega.



TPA

ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI di POLMONI + AMICI - Onlus

C'è Aria Nuova tra Noi!

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 11/2017 e art. 26 D.Lgs 105/2018.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.45 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Elena INNOCENTI

Il Presidente TPA
Lella CHIAVARINO

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato
"Associazione Trapiantati Polmoni ODV"

Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

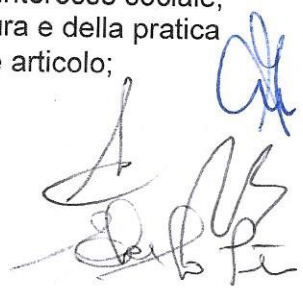
1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato **"Associazione Trapiantati Polmoni ODV"** siglabile **"TPA ODV"**.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo in seguito e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino, Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

Art. 2
Scopi e finalità

- L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge:
 - a. Lo scopo di fornire sostegno morale e psicologico alle persone che hanno affrontato il trapianto di polmoni, o persone in attesa di trapianto, trasmettendo loro tutte le informazioni utili e necessarie, raccogliendone le eventuali richieste di aiuto per qualsiasi problematica;
 - b. Collaborare attivamente con il personale medico e infermieristico, con le Istituzioni, instaurando un rapporto con le altre associazioni e fondazioni locali nazionali e internazionali, purché non siano in contrasto con la natura e gli scopi previsti dal presente statuto.

Art. 3
Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni; interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende svolgere:



- accoglienza del paziente in lista di trapianto e/o trapiantato;
 - collaborare con gli agenti aventi causa, nella ricerca di strutture abitative idonee all'esigenza logistica del paziente trapiantato e non;
 - sostegno al disbrigo pratiche sanitarie, ovvero iscrizione dei pazienti trapiantati o in lista di attesa, presso i medici di base di Torino;
 - mettere in atto quanto necessario per indicare e guidare i pazienti, che ne fanno richiesta, alle norme da eseguire, per il ritiro di farmaci di uso continuo, presso i distretti sanitari;
 - indicazioni sull'approvvigionamento e sulla modulistica occorrente per l'acquisizione di ausili/presidi ospedalieri;
 - eventuale e saltuaria consegna domiciliare di farmaci, in conformità ai piani terapeutici acquisiti personalmente dai pazienti interessati e impossibilitati all'approvvigionamento, causa di forza maggiore;
 - porre in essere tutte quelle azioni che mirano a sensibilizzare la donazione degli organi, testimoniando nelle scuole, nelle piazze, nei seminari, negli incontri sul territorio e nei convegni.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
 4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività d'interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLgs 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci.
 5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 DLgs 117/2017 e ss.mm.ii.
 6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
 7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa norma di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
 8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
 9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLgs 117/2017 e ss.mm.ii.
 10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;

- c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLgs 117/2017 e ss.mm.ii.)
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del DLgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del DLgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro e non oltre il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea per l'approvazione e può essere consultato da ogni associato.
 4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 5. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 DLgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV [in numero non inferiore a sette persone fisiche] che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e s'impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in conformità a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. È deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di corretta domanda scritta da parte dell'interessato, con il quale l'interessato stesso s'impegna a rispettare lo Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto della domanda, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 20 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 20 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione, in conseguenza a un comportamento tenuto in contrasto con gli scopi dell'ODV;
 - c. per morosità, rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 20 (venti) giorni dal sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli sono mossi, consentendogli facoltà di replica.



7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7 **Diritti e Doveri dei soci**

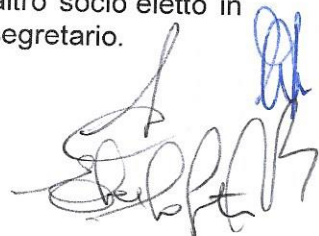
1. Tutti i soci hanno stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV e alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendo le opportune informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto sull'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento consono nei confronti dell'ODV;
 - al pagamento nei termini prescritti della quota associativa, annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile, non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 **Organi dell'ODV**

1. Sono organi dell'ODV:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio direttivo;
 - c. Il Presidente.

Art. 9 **Assemblea dei Soci**

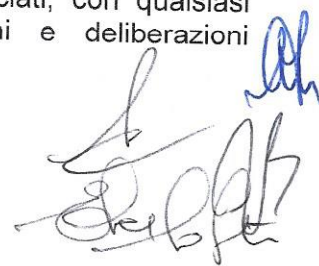
1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta di tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in essere provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato ha il voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso, delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio eletto in sede dell'assemblea. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.



6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un elemento dell'Assemblea eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione o scissione dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 **Assemblea ordinaria dei Soci**

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del DLgs 117/2017 e la relazione attività;
 - b. discute e approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i membri del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. delibera sulla responsabilità dei membri degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. approva l'eventuale regolamento dei lavori dell'assemblea;
 - f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - g. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - i. delibera sull'esclusione dei soci;
 - j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e/o attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - k. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - l. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
 - m. determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nei modi previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
 - n. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni dell'assemblea devono essere rese note agli associati, con qualsiasi mezzo comunicativo, e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.



Art. 11
Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria è fatta con i modi previsti dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima sia in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima sia in seconda convocazione.

Art. 12
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto di un minimo di 3 fino a un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica due anni e sono rieleggibili fino a un massimo di cinque mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i membri uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede all'elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno al Consiglio Direttivo, è buona norma per motivi procedurali che il numero di cui trattasi sia dispari.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'ODV, e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione dei soci disponibili.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e fatte il rendiconto sullo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del DLgs 117/2017 e la relazione di attività;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto



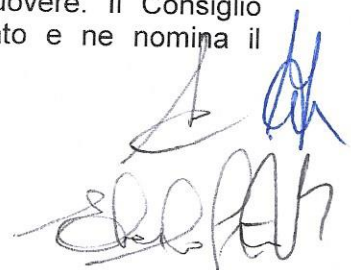
- g. approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nei modi previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
 - h. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - i. ha facoltà di costituire Comitati, cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
 10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 4 (quattro) mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà di questi dei suoi componenti.
 11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con sette giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
 12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, sono sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione e sono conservati agli atti.
 13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
 14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
 15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, in caso di assenza di quest'ultimo, presiede il consigliere più anziano di età.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente sono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile messo ai voti per la loro deliberazione.

Art. 14 Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.



Art. 15
Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 16
Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina i modi di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del DLgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio pertinente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del DLgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere s'intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 17
Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del DLgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 DLgs 117/2017 e art. 26 DLgs 105/2018

